



COMUNE DI PAESE

- SERVIZI SOCIALI -

“ BANDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE MONOPARENTALI E DEI GENITORI SEPARATI O DIVORZIATI IN SITUAZIONE DI DIFFICOLTA’ PAGAMENTO CANONE D’AFFITTO ”

anno 2017

(D.G.R. 1317 del 16 agosto 2017)

SCADENZA 31/10/2017

COS'E'	<p>La Regione Veneto con DGR n. 1317 del 16/08/2017 ha approvato un bando a sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà. Tale fondo verrà utilizzato <u>per concorrere parzialmente o totalmente al pagamento dei canoni di affitto.</u></p>
A CHI SI RIVOLGE	<p>Ai nuclei familiari:</p> <ol style="list-style-type: none">composti da un solo genitore e uno o più figli minori (di 18 anni non ancora compiuti) risultanti dallo stato famiglia e dal certificato di residenza;con reddito ISEE in corso di validità non superiore a € 20.000,00;residenti nel Comune di Paese;(per cittadini non comunitari) possesso di titolo di soggiorno valido ed efficace;che hanno un contratto di affitto per abitazione non di lusso (rientrante nelle categorie catastali A2, A3, A4 e A5 con esclusione dei fabbricati rurali)
ENTITA' DEL CONTRIBUTO	<p>Gli importi da erogare vengono definiti dalla Regione Veneto sulla base di una graduatoria.</p> <p>I punteggi vengono attribuiti in base alla condizione socio-sanitaria, economica, lavorativa e agli anni di residenza nel Veneto. Viene data priorità ai nuclei dove è presente un figlio con handicap o dove sono presenti componenti con disagio psicofisico.</p> <p>Il contributo, di natura forfettaria, per un importo massimo di € 1.000,00 per ciascun nucleo monoparentale, viene concesso, in un'unica soluzione, a sostegno dei canoni di locazione sostenuti e/o da sostenere nell'arco temporale 01 gennaio-31 dicembre 2017.</p>
SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDA	<p>Entro il 31/10/2017 ore 12:00</p> <p>N.B.: La richiesta deve pervenire al Comune di residenza, con ogni mezzo consentito dalla normativa vigente, entro il termine perentorio delle ore 12:00 del 31/10/2017, pena esclusione della domanda stessa.</p> <p>Per le domande inviate tramite raccomandata fa fede la data dell'ufficio postale accettante.</p> <p>Vengono considerate valide solo le domande compilate su modulo predisposto dalla Regione Veneto e complete di tutti i documenti richiesti.</p>

<p>DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE</p>	<p>Vanno consegnati all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paese:</p> <ul style="list-style-type: none"> - domanda come da modulo predisposto dalla Regione Veneto - copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità; - copia dell'attestazione ISEE in corso di validità; - copia dei provvedimenti emessi nel corso dei procedimenti di separazione, annullamento, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o unione civile, relativi a statuizioni di ordine personale e/o patrimoniale tra i coniugi e nei confronti della prole e loro eventuali modificazioni; - copia di eventuale certificazione di non autosufficienza di un figlio minore ai sensi della L. 104/92; - copia di eventuale certificazione di disagio psichico, rilasciata dal SSR, di un componente del nucleo familiare; - documentazione comprovante la tipologia del contratto di lavoro del richiedente; - documentazione comprovante la situazione di disoccupazione o sospensione dell'occupazione; - copia del contratto di locazione (stipulato o da stipulare); - autocertificazione specifica al trattamento dei dati sensibili relativi allo stato di salute; - autocertificazione dello stato di residenza e dello stato famiglia; - (nel caso di cittadinanza non comunitaria) copia del titolo di soggiorno valido ed efficace del richiedente; <p>note: per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione, regolarmente soggiornanti in Italia, relativamente a certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, si rimanda a quanto previsto dall'art.3 del DPR n.445/2000 *</p>
<p>PER INFORMAZIONI</p>	<p>Rivolgersi a Ufficio Servizi Sociali del Comune di Paese - Tel. 0422/457718</p> <p>Per ulteriori approfondimenti: http://www.regione.veneto.it/web/sociale/famiglia-minori-giovani-serviziocivile</p>

* **Articolo 3** del DPR n.445/2000

[...] Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.